



www.poliziamunicipale.it

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

M\_IT-SISTRA  
Direzione Generale della Sicurezza Stradale  
SISTRA\_DIV2  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0001\*13-30/03/2012-URCITA  
23.19.14

www.poliziamunicipale.it

Oggetto: oggetto richiesta di parere su visibilità app. 105 se n postazione fissa. V.s. nota prot. 135645 del 20 febbraio 2012.

www.poliziamunicipale.it

Con riferimento alla nota in oggetto si precisa quanto segue.

La visibilità delle postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore, può essere garantita con la collocazione su di esse - nel caso di specie sopra il box - di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 Reg. Esec. C.d.S. ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia stradale operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo.

Nel caso in esame, considerata la presenza di piloni di cemento che ostacolano la visibilità della postazione, si consiglia di spostare la medesima ovvero si ritiene opportuna e necessaria l'apposizione del medesimo segnale di cui all'art. 125 sopra citato nelle immediate vicinanze ( pochi metri ) prima del box contenente il dispositivo di controllo, eventualmente in aggiunta a quello apposto sopra il medesimo box.

Per quanto concerne la richiesta formulata da codesto Ufficio circa una conferma positiva inerente l'ubicazione dei box nei luoghi individuati, una eventuale risposta di questo Ufficio risulterebbe inutile quanto superflua.

Infatti, qualora le postazioni di controllo sono utilizzate ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della strada, quindi con modalità presidiate, tale attività di controllo nonché le modalità operative rientrano pacificamente nei poteri discrezionali dell'organo accertatore.

Diversamente, se le postazioni in questione devono essere utilizzate con modalità di rilevamento a distanza ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. f) del medesimo Codice, la strada sulla quale devono essere installate deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della competente Prefettura territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI

